

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

N 2077/04 C
n.3261/05 cron.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di Consiglio

Nella persona dei magistrati ---

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 286/1998
Nell'interesse dei minori ---- e --- .

Visto il ricorso in data 2/12/04 con il quale i genitori chiedevano l'emissione del provvedimento autorizzatorio della loro permanenza nel paese;
vista la nota 2/3/05 del Servizio Sociale di Pietrasanta;
viste le note 14/3/05 della Questura di Lucca e 23/4/05 dei CC di Chiari (BS);
viste le richieste del PM che, in data 30/06/05, ha concluso per la concessione dell'autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano;

Premesso quanto al rito che:

- costituendo la presente procedura attivita' di volontaria giurisdizione priva di qualsiasi natura contenziosa, e' da escludere che il Ministero dell'Interno e la Questura in persona dei rispettivi rappresentanti debbano essere sentiti in applicazione del principio del contraddittorio (come e' stato invece lamentato e dedotto nell'ambito di altre procedure analoghe); non ignora questo Tribunale per i minorenni una certa superiore giurisprudenza di merito secondo cui il Ministero dell'Interno e la Questura di Firenze sarebbero nella specie parti necessarie di un supposto procedimento di natura contenziosa, dovendo il primo controllare i flussi migratori e la seconda rilasciare il permesso di soggiorno ; non solo, ma sarebbero anche fonti necessarie di informazione sui relativi "profili di pubblico interesse che essa (la suddetta Pubblica amministrazione , n.d.r.) e' direttamente chiamata a valutare"(decreto Corte di Appello di Firenze n. cron.1173 del 29.1.2003) .Questo Tribunale non l ignora ma non la ritiene allo stato condivisibile in quanto da una parte codeste superiori enunciazioni non richiamano – neanche con un accenno – le norme di riferimento sottese, con cio' non consentendo di *melius rem perpendere*; dall'altra appaiono confliggere:
 1. con i generali principi di volontaria giurisdizione;
 2. con le norme regolanti il rito camerale del Tribunale per i minorenni (artt.737-742 bis cpc in relazione art.38, c. 3 Disp.Att.cc);
 3. con il carattere eccezionale e derogatorio – di cui si dira' appresso – dell'indicato art.31 rispetto a tutte le altre ordinarie disposizioni del menzionato D.Lvo n. 286, in quanto fondato su un prioritario interesse alla salute, assolutamente estraneo all'interesse di controllo dei flussi migratori;
 4. con il fatto che la cura dell'interesse alla salute del piccolo soprannominato, caposaldo del presente intervento, compete non tanto agli indicati Uffici quanto (v. titolo V Cost.) ai servizi socio sanitari degli enti locali, che nella specie hanno proprio proposto di prendersi carico – ai sensi e per gli effetti di quell'art. 31 – delle sorti di un cosi' grave caso di privazione e di svantaggio sociale.

Rilevato in diritto:

- .- che con l'indicato ricorso e' stata chiesta ai sensi dell'art. 31 D.lgs n. 286/1998 autorizzazione alla permanenza in Italia al fine di garantire assistenza ai minori da parte dei genitori sprovvisti di permesso di soggiorno ;
- che il ricorso merita accoglimento in quanto la presenza dei genitori appare necessaria per garantire l'assistenza morale e materiale della prole, tenuto conto delle condizioni di salute come in atti , dell'ormai

avvenuto radicamento in territorio nazionale, della tenera età, delle esigenze di stabilità psicologica nella presente fase evolutiva;

- che ai sensi dell'indicato art. 31 c. 3 devono ritenersi sussistenti "gravi motivi" connessi all'età e al benessere psicologico dei minori da autorizzare anche "in deroga alle altre disposizioni" del suddetto decreto legislativo, la permanenza in Italia del genitore per un periodo determinato che, allo stato si ritiene congruo stabilire in anni due,

- che l'autorizzazione ex art. 31 citato rappresenta titolo giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in deroga o meglio ad integrazione delle evenienze ordinarie contemplate dal precedente art. 30;

- che ex art. 30 c. 2 citato il permesso di soggiorno per motivi familiari consente, tra l'altro, l'iscrizione alle liste di collocamento nonché lo svolgimento di lavoro subordinato ed autonomo;

- che quella appena enunciata rappresenta soluzione ermeneutica confortata dai fondamentali principi criteri previsti dall'art.12 preleggi, nonché soluzione maggiormente rispondente ai principi costituzionali, come già ritenuto dal tribunale di Firenze con decreto 24.12.2001 (est Gatta, ric. A.S. e D.);

- che infatti già sotto il profilo del "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (interpretazione letterale o dichiarativa) l'espressione "anche in deroga alle disposizioni della presente legge" (contenuta nella parte terminale del primo periodo del 3 c. dell'art.31 in esame avvalorata l'idea che l'autorizzazione in discorso rappresenti un'ipotesi particolare giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in deroga – ovvero ad integrazione – delle evenienze ordinarie contemplate dalla disposizione immediatamente precedente (art. 30 citato);

- che la ratio delle norme che si esaminano (movendo dal presupposto della razionalità del sistema *id est* della non contraddittorietà delle singole regole facenti parte del sistema, ovvero della sua logicità) appare confermare quanto adesso sostenuto, atteso che l'art. 28 c. 3 citato nel D.Lgs prevede esplicitamente che in "tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 c. 1 della Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 27 maggio 1991, n.176.":

- che il riconoscimento del superiore interesse del minore a non essere separato dal genitore può dirsi effettivo (e non costituire mera enunciazione di principi o dichiarazione di intenti) solo e proprio nella misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ex art. 31, ad entrare ovvero a permanere nel territorio italiano, sia consentito di svolgere regolare attività lavorativa, esercitando ed adempiendo il proprio diritto-dovere di mantenere i figli (circa il fondamento normativo di tale dovere si vedano tra l'altro l'art.30 Cost., l'art. 147 cc., l'art.570 C.P., la citata Convenzione di New York del 20 novembre 1989);

- che va considerato che l'art. 2 c.1 del citato D.Lgs espressamente prevede che "allo straniero comunque presente alla frontiera e nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti;

- che, quanto all'interpretazione sistematica, e' altresì da osservare che la previsione del citato art. 31 si inserisce (al pari di quelle contenute nei precedenti artt.28 e 30) nel Titolo IV del menzionato D.Lgs. 286/1998, rubricato "Diritto all'unità familiare e tutela dei minori" ed dedicato essenzialmente alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, permesso il quale consente – come già ricordato- lo svolgimento di attività lavorativa;

- che il rilascio dell'autorizzazione ex art.31 infine non risulta subordinato alla dimostrazione della disponibilità da parte del familiare di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (a differenza di quanto previsto dal precedente art.4) ovvero di un determinato reddito (come invece prevede il precedente art. 29), cosicché non può restare preclusa al familiare la possibilità di svolgere in Italia attività lavorativa regolare per procurarsi i mezzi di sussistenza;

- che del resto, ove il rilascio dell'autorizzazione in esame risultasse realmente subordinato alla dimostrazione di disponibilità economiche da parte del familiare ovvero del minore, ciò rappresenterebbe un'evidente violazione degli artt. 2 e 3 Cost., posto che l'effettività della garanzia costituzionale del riconoscimento di uno dei diritti inviolabili dell'uomo risulterebbe, di fatto, irragionevolmente condizionata (o per meglio dire limitata) dalla sussistenza o meno di "adeguate" condizioni economiche e sociali dei portatori degli interessi sottesi ai diritti medesimi. Ciò a tacere dell'evidente irragionevolezza – sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento di una legge che tale limitazione dovesse consentire o imporre, atteso che i diritti del minore quali riconosciuti, tra l'altro, dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali e dal D.Lgs n. 286/1998 risulterebbero di fatto non azionabili e non tutelabili se non per i minori abbienti;

Rilevato in fatto

Quanto al merito pare evidente al Collegio che lo sviluppo psicofisico del minore di cui al menzionato art. 31 e le sue condizioni di salute psicofisica (nulla autorizza a limitare<l'intervento ai soli casi di malattia organica

anche ove non si consideri arbitraria tale distinzione) sarebbero fortemente compromessi sia nel caso che dovesse essere rimpatriato assieme al genitore (e dunque privato degli attuali supporti sociosanitari di cui gode nonché' sradicato dal contesto relazionale in cui – come risulta dagli atti – di fatto e' ormai integrato) venisse smembrato il suo " sistema " famiglia. Le condizioni di salute come risultanti in atti fugano poi ogni possibile residuo dubbio (il piccolo --- e' affetto da adenoiditi ricorrenti con alterazione della normale funzione respiratoria). Il precedente giudiziario (denuncia per spendita di una banconota falsificata da 50 euro) non appare impediente l'accoglimento del ricorso, sia per la presunzione di innocenza sia per l'occasionalita' del fatto (che secondo esperienza potrebbe denotare una buona fede) rispetto alle positive informazioni sociofamiliari .

Va data comunicazione del presente atto al ricorrente, al sig. Prefetto, al sig. Questore, ai Servizi Sociosanitari interessati, al Consolato, al G.T. ed al P.M. in sede, come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt.31D.L.vo n. 286/1998, 737 ss cpc

Così pronunciando nell'interesse dei minori ---- e ----

1. autorizza la permanenza in Italia di --- e ----, per il periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento termine entro il quale alla presente autorizzazione dovrà farsi luogo con la regolarizzazione della permanenza nel paese per le vie ordinarie;
2. dichiara che il/la predetto/a ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30, c.2 D.L. vo n. 286/1998, ivi compresa la facoltà di svolgere attività lavorativa;
3. da' mandato al Servizio Sociale di Pietrasanta autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione della U.O.P. competente, perché mantenga la presa in carico dei minori attuando gli opportuni interventi di orientamento e sostegno dei bambini e del nucleo familiare e perché riferisca al P.M. presso questo Tribunale per i minorenni qualora dovesse sopravvenire la necessità di sospendere, modificare o revocare il presente provvedimento;
4. con efficacia immediata.

Si comunichi al ricorrente , al Servizio Sociale di P., al Consolato di Albania in Italia , al sig. Prefetto e al sig. Questore di Lucca, al giudice Tutelare presso il Tribunale pdi Viareggio , al P. M. in sede.

Firenze, li 5 agosto 2005

Depositato in cancelleria il 18 agosto 2005